

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dei trasporti e della navigazione.*
— Per sapere — premesso che:

nel febbraio 1996 le ferrovie dello Stato hanno deciso di vendere la quota di maggioranza della società TSF (Tele sistemi ferroviari) in cui sarebbero stati trasferiti gli assetti informatici e la rete privata;

le ferrovie dello Stato diedero mandato a due banche di affari francesi (Lazard Freres e Paribas) di gestire la transazione, dando inizialmente indicazione di ricercare un *partner* unico e, solo dopo le pressioni di Stet, che non avrebbe potuto concorrere, le due trattative furono separate;

per la parte Tlc, relativa alla rete privata ferrovie dello Stato, importante per la creazione della struttura del secondo gestore di impianti di telefonia fissa, le offerte preliminari avevano visto, nell'ordine, Nippon Telecom & Telegraph con 1.100 miliardi, AT&T con 1.050 miliardi, ed infine Olivetti/France Telecom con 950 miliardi;

un totale riserbo è stato mantenuto dalle ferrovie dello Stato e dalle banche sui criteri di selezione utilizzati;

il risultato sembra essere stato, a quanto riportato sui giornali, favorevole a Olivetti/France Telecom che si sarebbe aggiudicata il diritto di utilizzare la rete privata delle ferrovie dello Stato e, ancora più importante, la canalizzazione già esistente lungo i binari delle ferrovie dello Stato, per una cifra pari a 600 miliardi, compresi i « potenziali » utili derivanti dall'esercizio nei prossimi dieci anni;

delle offerte di Ntt ed AT&T non si hanno invece notizie;

in questi giorni le ferrovie dello Stato hanno annunciato, a due anni di distanza, la imminente cessione della rete ferrovie dello Stato a Olivetti Inforstrada;

la Salomon Brothers ha affiancato la Olivetti in qualità di società di consulenza; la medesima società nel 1994 condusse lo studio per la privatizzazione sia dell'informatica che della rete Tlc ferrovie dello Stato definendone anche una valutazione;

i valori dalle offerte preliminari erano sostanzialmente non aderenti al valore della offerta risultata vincitrice;

si ricorda inoltre che per la parte informatica il 2 agosto 1996, la Finsiel fu selezionata quale *partner* di riferimento per la nuova società TSF con una offerta, ottenuta dopo un ulteriore tavolo negoziale, dell'ordine di 205 miliardi, rispetto ai 200 miliardi offerti dagli altri due « finalisti » Ibm ed Eds;

in particolare va notato che la decisione è stata comunicata, in modo alquanto precipitoso (il 2 agosto), con grande copertura giornalistica e televisiva, proprio il giorno prima dell'annuncio dell'assegnazione della rete Trasmissione dati ad Olivetti (che dopo due anni ancora non è stata finalizzata);

in realtà, alcuni giorni prima le banche d'affari avevano comunicato a tre società, Finsiel, Ibm ed Eds, che erano state inserite in una *shortlist* da cui, dopo una ulteriore fase di trattativa, sarebbe stato selezionato il *partner* o i *partners* delle ferrovie dello Stato. Tale ulteriore fase di trattativa non ci fu;

va inoltre ricordato che agli altri concorrenti non è stata data nessuna motivazione tecnica della esclusione (se non quella che l'offerta Finsiel era migliore) e del resto la mancanza di criteri di valutazione predefiniti era totale;

alla base della trattativa le ferrovie dello Stato avevano posto un contratto di

outsourcing: le ferrovie dello Stato avrebbero conferito alla società Tsf 298 miliardi garantiti per i primi due anni;

dopo l'aggiudicazione a Finsiel della gara (2 agosto), le ferrovie dello Stato firmavano (8 agosto) e quindi conferivano « virtualmente » alla Finsiel, un contratto decennale di *outsourcing* del valore di 1160 miliardi con una possibile revisione teorica delle tariffe dopo i primi 5 anni;

nonostante il fatto che le offerte dei concorrenti fossero intorno a quelle della Finsiel, le ferrovie dello Stato non hanno ritenuto di richiedere una revisione in aumento delle stesse, anche in funzione dell'avvenuto incremento del fatturato derivante dal contratto di *outsourcing* (incremento di oltre 850 miliardi) non previsto dall'offerta;

la sequenza degli accadimenti e la loro repentinità, confermano che la decisione è stata presa solo dopo che Ernesto Pascale (amministratore delegato Stet) aveva dato via libera alla cessione della rete Olivetti (avendo avuto in contropartita la società informatica);

da notare infine che Finsiel era l'unica concorrente a non avere alcun *know how* sia sul settore delle ferrovie che su quello dei trasporti;

per la parte informatica, il processo di selezione è stato quanto meno strano e sicuramente non ha tenuto conto delle norme riguardanti gli appalti pubblici (a corredo della società era previsto un contratto, ancora da stipularsi, che avrebbe regolato l'*outsourcing* delle ferrovie dello Stato, ben superiore in valore alla quotazione della società);

a seguito delle note vicende giudiziarie, la gestione Cimoli ha ereditato il problema di finalizzare la cessione della società informatica a Finsiel;

a questo punto le ferrovie dello Stato, invece di annullare la gara, visto che il cambiamento di contratto di *outsourcing*

da 298 miliardi a 1160 miliardi aveva cambiato fundamentalmente i presupposti di origine, decide di:

a) proseguire restituendo al contratto il valore originario, ma dando a Finsiel, in cambio della riduzione del contratto di *outsourcing*, una esclusiva sugli ulteriori appalti provenienti dalle ferrovie dello Stato e non compresi nel citato contratto, cosa che, ancora una volta, era assolutamente difforme da quanto stabilito inizialmente dalla gara;

b) consegnare a Finsiel una società composta da poche decine di ferrovieri, molto « snella » rispetto ai 450 dipendenti delle ferrovie dello Stato, previsti nella fase iniziale della trattativa, ed accollarsi come ferrovie dello Stato l'onere del rientro delle 450 persone;

c) non prendere in considerazione una eventuale riapertura della gara (quanto meno ai concorrenti considerati più competitivi);

anche in questo caso il confronto competitivo è stato evitato, trasferendo a Finsiel e quindi a Stet, passata proprio nel periodo in questione nelle mani di Guido Rossi, l'informatica delle ferrovie -:

in ordine alla vicenda relativa alla rete privata TLC delle ferrovie dello Stato, cosa abbia convinto Ntt e AT&T a ritirarsi o comunque a ridurre l'aggressività delle proprie offerte;

se vi siano state « pressioni » a mezzo stampa da parte di De Benedetti, di cui si lamentò Lorenzo Necci (vedi *Corriere della Sera* » del 16 settembre 1997 - colloquio con gli amici dei figli) e se queste siano da mettere in relazione con il risultato sconcertante della trattativa;

per quale motivo la cessione delle rete sia ancora in corso di perfezionamento dopo due anni di distanza dall'annuncio delle ferrovie dello Stato dell'avvenuta cessione;

se abbiano influito gli ottimi rapporti fra Fulvio Conti, che ha gestito *in toto* la vicenda, ed i vertici di Stet (oggi Telecom).

Non va dimenticato che oggi Fulvio Conti, a pochi mesi dalla finalizzazione dell'accordo ferrovie dello Stato-Finsiel, è divenuto responsabile per la Telecom, in qualità di direttore generale finanza, anche per le società del gruppo (di cui fa parte Finsiel); Stet inoltre deve essere stata molto convincente per dimostrare a Necci, e dopo a Cimoli e Conti, che, per il primo processo di « privatizzazione » intrapreso da una società pubblica (ferrovie dello Stato), era sensato spostare la nuova società ad un'altra compagnia pubblica (Finsiel) con un saldo economico per lo Stato pari a zero; tale impostazione è stata del resto confermata dalla risposta data dal Sottosegretario per il Tesoro, Laura Pennacchi, alla interrogazione parlamentare presentata dal deputato Publio Fiori (seduta del 13 marzo 1998); in tale risposta veniva enfatizzato il passaggio delle società Tsf dalle ferrovie dello Stato (posseduta dal Tesoro) a Finsiel (anch'essa posseduta dal Tesoro). La nota recita: « Con riferimento ai profili giuridici dell'operazione in questione, va considerato che la vendita della quota rappresentante il 61 per cento di Tsf a Finsiel ha configurato una cessione di partecipazione "indiretta" dello Stato in società operante nel settore dell'attività informatica a società (Finsiel) operante nello stesso settore, indirettamente controllata dallo Stato: l'operazione in questione non può essere considerata né una "privatizzazione formale" né una "privatizzazione sostanziale" in quanto l'azionista di controllo resta il Ministero del tesoro ». Un successivo passaggio della citata risposta recita: « La procedura di vendita seguita dalle ferrovie dello Stato, caratterizzata dalla selezione della migliore offerta acquisita nell'ambito del mercato dei potenziali interessi, appare sostanzialmente in linea con l'asta pubblica prevista dalla citata deliberazione Cipe (deliberazione Cipe del 31 dicembre 1992) ». Quanto sopra, come ampiamente dimostrato, non sembra corrispondere al vero, in quanto non è stato per nulla sviluppato quel confronto competitivo di cui alla risposta del-

l'onorevole Pennacchi, né sono stati rispettati i basilari principi di trasparenza che un'asta pubblica richiederebbe;

se di questo costruito, che ha consentito di evitare alcuni adempimenti formali, sia stata informata l'autorità garante per la libera concorrenza nonché l'Unione europea;

con quale criterio sia stato deciso di affidare il sistema informativo delle ferrovie dello Stato che ha un significativo impatto sul pubblico e sulla comunità, ad una società come Finsiel, che non ha alcuna referenza ed esperienza nello sviluppo e gestione dei sistemi informativi ferroviari sia in ambito nazionale che internazionale. Non è quindi un caso che nella commissione di valutazione delle offerte non sia stato chiamato alcun esperto di informatica delle ferrovie dello Stato, a cominciare dal responsabile, siano stati tenuti all'oscuro sull'operazione; l'elemento qualificante della privatizzazione dell'informatica delle ferrovie dello Stato era quello di creare una società che avesse la capacità di produrre fatturato sul mercato esterno alle ferrovie dello Stato; in particolare la Finsiel si è impegnata su un *business plan* molto aggressivo sul mercato esterno; oggi l'attività di Tsf sul mercato esterno è di fatto inesistente e la cosa strana è che le ferrovie dello Stato non sembra preoccupata da questo;

se le ferrovie dello Stato non intendano rivedere con attenzione la procedura con cui ha ceduto il 61 per cento di Tsf a Finsiel, riconsiderando il tutto sulla base della reale convenienza per le ferrovie dello Stato e sul rispetto delle procedure concorrenziali, anche in termini di normativa comunitaria e di libera concorrenza visto, come già detto sopra, l'evidente stato di non chiarezza con cui è stata condotta la cessione della società informatica, le evidenti irregolarità procedurali riguardo al rispetto della libera concorrenza e la totale mancanza di buon senso che ha portato ad una decisione dall'evidente stampo « politico », gli inconsistenti risultati del Tsf sul mercato esterno, con-

trariamente all'impegno di *business plan* su cui Finsiel è formalmente misurata, e l'avvenuta non privatizzazione data dal passaggio di una società di proprietà del Tesoro al Tesoro stesso. (3-02227)

SAPONARA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, del tesoro bilancio e programmazione economica e dei trasporti e navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'Espresso del 16 aprile 1998, riporta, a pagina 68, alcuni brani dell'interrogatorio che il dottor Di Pietro *ex pm* di « manpulite » ed imputato del reato di corruzione per aver favorito, fra gli altri, Lorenzo Necci, avrebbe reso ai pubblici ministeri di Brescia e precisamente: « Necci non è stato iscritto a modello 21 né per dimenticanza né per omissione, ma per serietà professionale e per una precisa impostazione metodologica all'epoca praticata da tutto il pool. Allora, infatti, non potevamo permetterci di sbagliare. Decidemmo così di procedere all'iscrizione solo quando gli indizi diventavano intrinsecamente credibili e potevano considerarsi giuridicamente tali ». E inoltre, il caso Necci non sarebbe isolato « ma ce ne sarebbero centinaia di casi simili, quali le posizioni processuali di Gianni Billia, Vito Gamberale, Bobo Craxi, Ottaviano Del Turco, Cesare Romiti, Silvio Berlusconi, Franco Bernabè, Sergio D'Antoni, Bettino Craxi, Achille Occhetto e Ciriaco De Mita. Per alcune di queste persone quando intervennero altri riscontri, procedemmo senza indugi alla loro iscrizione (Craxi, Berlusconi, Romiti) in altri casi (Billia, Gamberale, Necci) le posizioni furono congelate in attesa che altri elementi confermassero o smentissero il sospetto »;

secondo l'interrogante quanto dichiarato da Di Pietro è smentito dalla cronaca giudiziaria consacrata, peraltro, nei vari processi degli ultimi anni e che descrive, invece, una diversità di situazioni. Infatti Necci, benché chiamato in causa dal presidente dell'Enimont Sergio Cragnotti per una tangente di un miliardo, non è stato iscritto nel registro indagati. Cesare Romiti

che « non poteva non sapere » (secondo il noto teorema della procura di Milano), atteso che Fiat era rimasta coinvolta nel pagamento di decine di miliardi di tangenti, risolse il suo problema giudiziario con la presentazione di un memoriale difensivo. Il professor Romano Prodi, cui nel luglio 1993 il pm Di Pietro contestò con frasi volgari e tono alterato, un comportamento illecito e comunque reticente non fu iscritto in alcun registro e risolse il suo problema giudiziario denunciando immediatamente l'accaduto al Presidente della Repubblica. Carlo Radice Fossati, Sergio Radaelli, Maurizio Prada, Francesco Pacini Battaglia e Antonio D'Adamo, benché avessero maneggiato miliardi ed avessero tenuto un comportamento a dir poco reticente, furono interrogati a piede libero e comunque in una caserma della guardia di finanza senza conoscere l'onta del carcere. E ciò, naturalmente, con l'intervento determinante del giudice per le indagini preliminari (GIP) Ghitti. Aldo Molino, per lungo tempo latitante, preferì costituirsi al dottor Di Pietro anziché al dottor De Pasquale (che aveva richiesto l'ordinanza di custodia cautelare e quindi era titolare del processo) ed ottenne sollecita scarcerazione. Altri invece, a seguito di una semplice chiamata in correità e spesso per cifre modeste, sono stati immediatamente arrestati e dati in pasto (tramite conferenze-stampa, intere pagine di giornali ed ampi servizi televisivi) all'opinione pubblica che, secondo quanto riferito con sconcertante compiacimento da un esponente del Pool di Milano nel recente *forum* di Repubblica, « voleva veder scorrere sangue » e precisamente: Giuseppe Adamoli, Paolo Berlusconi, Enzo Carra (addirittura trascinato in catene per i lunghi corridoi del Palazzo di Giustizia), Clelio Darida, Gianstefano Friggerio, Ugo Finetti, Serafino Generoso, Daniele Kraus, Giovanni Manzi, Roberto Mazzotta, Roberto Mongini, Franco Nobili, Attilio Schemmari, Loris Zaffra e tanti altri. Ed alcuni di questi sono poi stati assolti. Così come sono stati assolti Luigi Baruffi, Bruno Tabacci (per i quali era stata richiesta, addirittura l'autorizzazione all'arresto). Ed è stato anche

assolto Ezio Leonardi, cui fu notificata comunicazione giudiziaria (debitamente pubblicizzata dal Tg3 e da *Repubblica*) per una presunta tangente di cinquanta milioni, mentre assisteva nel Duomo di Novara ai funerali di un amico. Silvio Berlusconi fu iscritto nel modello 21 ed esposto al ludibrio dei governanti stranieri convenuti a Napoli per la conferenza sulla criminalità senza che vi fossero accuse o chiamate in correità, senza che ci fosse urgenza e senza che ci fosse alcun serio riscontro. Quello cui allude Di Pietro si riferisce ad una vicenda inquietante ancora *sub iudice* (sia a Milano che a Brescia);

il professor Francesco Cavallari in alcune interviste ed ai pubblici ministeri di Perugia e di Brescia (riprendendo un argomento trattato, sia pure sotto altro profilo, da Misiani nella « Toga rossa ») ha, di recente, dichiarato che la competenza a trattare il processo Enimont, quasi sicuramente appartenente all'autorità giudiziaria di Roma, fu, invece, riconosciuta a quella di Milano a seguito del fattivo interessamento di determinati personaggi che potevano contare a Milano, sull'assistenza legale di un avvocato, notoriamente legato a Di Pietro e quindi in grado di condizionarlo;

si deduce da tutto ciò che sarebbe di grande interesse sapere da quali avvocati erano assistiti coloro che hanno beneficiato del trattamento più comprensivo da parte del Pool di Milano -:

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di intervenire con i suoi poteri ispettivi per verificare:

a) la rispondenza alla normativa processuale dell'attività del Pool di Milano, accertando in particolare se l'impostazione metodologica improntata a prudenza e serietà di cui parla Di Pietro (e riferita all'intero Pool, compreso Ghiffi che ne era parte integrante e determinante) sia stata seguita in tutti i casi o solo in alcuni e, in quest'ultimo caso, in base a quali criteri si decidesse di seguire il metodo più prudente (e quindi più comprensivo) anziché quello più rigoroso e più devastante;

b) se la decisione di riconoscere all'autorità giudiziaria di Milano la competenza a trattare il processo Enimont sia stata assunta a seguito di un rigoroso ed approfondito esame degli atti e delle norme processuali o sia stata invece determinata o influenzata da interferenze di personaggi coinvolti o comunque interessati in detta vicenda, in quest'ultimo caso configurandosi ipotesi di responsabilità da far valere sul piano disciplinare;

se alla corresponsione del compenso all'avvocato che ha assistito Lorenzo Necci abbia provveduto, e in caso affermativo in quale misura, un ente o società pubblica (Ferrovie dello Stato o ENI). (3-02228)

DELMASTRO DELLE VEDOVE e SIMONEONE. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

la stampa internazionale ha finalmente cominciato a diffondere immagini e notizie circa gli effetti devastanti, soprattutto sui bambini, delle sanzioni applicate all'Iraq;

il commissario europeo Emma Bonino ha sottolineato, dopo otto anni di vigenza delle sanzioni, l'opportunità e la necessità di rivedere il meccanismo fortemente voluto dagli Stati Uniti, che, fra l'altro, non fanno mistero della loro precisa ed esplicita volontà di eliminare il presidente Saddam Hussein, dopo averlo finanziato ed armato quando conveniva loro;

il riflesso politico delle sanzioni, fra l'altro, è quello di allontanare sempre più il governo ed il popolo iracheno dall'occidente, e di rafforzare, agli occhi dei cittadini iracheni, l'immagine di Saddam Hussein, ottenendo dunque l'effetto opposto a quello desiderato;

non da oggi, ma sin dall'epoca della non rimpianta Società delle Nazioni, l'applicazione delle sanzioni si è sempre rivelata clamorosamente fallimentare -:

se l'Italia non intenda assumere, di concerto con i partners europei, i dovuti

contatti con gli Stati uniti d'America al fine di addivenire, quanto meno per ragioni umanitarie, alla revoca o all'attenuazione delle sanzioni applicate alla repubblica irachena. (3-02229)

GAGLIARDI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il 14 aprile 1998 nella stazione di Santa Margherita in provincia di Genova è deragliato l'*Intercity* La Spezia-Stoccarda;

ben tre carrozze sono uscite dai binari, per fortuna mentre la velocità del treno era già moderata, e nonostante ciò i passeggeri degli scompartimenti coinvolti nel deragliamento sono stati sbattuti a destra e a manca ed alcuni sono rimasti feriti;

l'Intercity diretto in Germania era pieno di stranieri che hanno trascorso le vacanze pasquali in Italia, di altri passeggeri di ritorno dalle vacanze nonché di pendolari diretti a Genova per raggiungere il posto di lavoro;

si tratta del nono incidente avvenuto in Liguria sulle linee ferroviarie negli ultimi tre mesi;

i ripetuti incidenti accaduti nell'ultimo anno nella rete nazionale delle Ferrovie dello Stato, nonostante le reiterate assicurazioni dell'amministrazione medesima in merito al corretto stato di manutenzione di macchine e strumentazioni a disposizione del personale della società, creano disagio e paura senza offrire obiettive garanzie di sicurezza;

risulterebbe da fonti sindacali che da oltre dodici mesi i locomotori che sono provvisti di quattro motori di traino non siano tenuti in corretto stato di manutenzione e, soprattutto, man mano che i motori si rompono non vengano rimessi in pristino con la conseguenza che i mezzi avrebbero un grado di efficienza pari al 50 per cento con il rischio di essere causa di

ulteriori e più gravi incidenti dovuti a una non continua, pronta e corretta manutenzione —:

se non ritenga di riferire con urgenza e nel dettaglio, ai fini della tutela e della sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante, se quanto sopra risponda a verità;

se, in caso affermativo, intenda adottare urgenti provvedimenti per dare garanzie sull'efficienza e sul buon funzionamento dei locomotori e delle motrici in attività sulle linee ferroviarie. (3-02230)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la stampa nazionale ha fornito la curiosa ma significativa notizia del « calo di lavoro » degli ospedali di New York, soprattutto nei reparti traumatologici e nei reparti di medicina d'emergenza;

il « calo di lavoro » è stato determinato dalla diminuzione, in soli tre anni, del 50 per cento di feriti di arma da fuoco, come frutto della forte lotta alla criminalità ingaggiata dal sindaco repubblicano di New York Rudolph Giuliani;

questo dato rappresenta la smentita più secca ed incontrovertibile della tesi secondo cui la criminalità è « fisiologica » rispetto alla vita delle grandi metropoli;

è dunque dimostrato che la invivibilità delle metropoli è funzionale all'incapacità dei governi di affrontare il problema della criminalità;

l'Italia, con le sue metropoli, non pare certo registrare analoghi successi in tema di lotta alla criminalità —:

quali siano le ragioni tecnico-operative ovvero politiche che impediscono al Governo di sperimentare il « metodo Giuliani » nelle nostre città, divenute teatro di efferati scorribande criminali. (3-02231)

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 12 della legge 26 luglio 1975, n. 354, statuisce che « negli istituti penitenziari, secondo le esigenze di trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività comune »;

l'articolo 3 della Costituzione, al comma 2, stabilisce il principio di eguaglianza e dispone che « è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana »;

la pena deve tendere alla riabilitazione e al reinserimento del condannato, fornendo al condannato gli strumenti necessari alla propria riabilitazione e la capacità di reinserimento nel tessuto sociale;

Cosimo Affortunato, detenuto nel carcere di Volterra, la cui pena scadrà nel 2027, ha chiesto più volte il trasferimento in altro carcere ove sia possibile svolgere attività lavorativa avendo anche la necessità di procurare mezzi di sostentamento alla propria famiglia. Le domande di trasferimento non hanno mai ricevuto risposta —:

quali iniziative intenda assumere al fine di garantire l'adeguamento della struttura carceraria di Volterra alla normativa vigente in materia di svolgimento di attività lavorative all'interno degli istituti di detenzione;

se non ritenga opportuno sollecitare gli organi competenti dell'esame della domanda di trasferimento dell'Affortunato al fine di garantire al medesimo un trattamento penitenziario conforme alle funzioni rieducative e di reinserimento della pena, nonché la possibilità di provvedere al sostentamento familiare. (3-02232)

TARADASH. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la testata *L'Uomo Qualunque*, con sede a Milano, ha stipulato nei giorni scorsi

un contratto con l'azienda Rai per poter trasmettere messaggi promozionali a pagamento sulle reti radiofoniche nazionali;

il controllo qualità pubblicità dell'ente di Stato, la Rai-Trade (ex Sacis) ha comunicato all'*Uomo Qualunque*, quarantotto ore prima che gli annunci radio andassero in onda, che i medesimi spot non potevano essere trasmessi;

la pubblicità che doveva essere trasmessa conteneva i seguenti messaggi: « Basta con questo carnevale dei partiti. Ci serve la riforma del sistema elettorale, della giustizia, del fisco, della sanità, altrimenti non cambierà mai nulla. Se anche tu non ne puoi più della politica delle chiacchiere, leggi *L'Uomo Qualunque* » e « Basta! Siamo stanchi di vivere come se fossimo in guerra, con la delinquenza a piede libero, la prostituzione sotto casa, i sequestri all'ordine del giorno. Se anche tu... »;

il controllo qualità pubblicità Rai ha fondato la censura sull'articolo 4 (« Neutralità ideologica ») del codice deontologico Rai in base al quale « La pubblicità avente finalità commerciali non deve contenere valutazioni o apprezzamenti su problemi aventi natura o implicazioni di carattere ideologico, religioso, politico, sindacale e giudiziario »;

il contratto di servizio, stipulato tra il ministero delle comunicazioni e la Rai - Radiotelevisione italiana spa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997 (*Gazzetta ufficiale* 9 dicembre 1997), stabilisce, all'articolo 1, comma 1, che « la concessionaria provvede (...) ad organizzare ed a svolgere il servizio in modo da garantire la più ampia partecipazione delle istanze politiche, sociali e culturali presenti a livello nazionale e locale, nel Paese »;

il medesimo contratto statuisce, all'articolo 2, comma 1, che « la concessionaria si impegna a consolidare la propria missione formativa ed informativa », accentuando il « proprio ruolo produttivo, creativo, educativo, culturale » e che la concessionaria medesima « si impegna an-

che ad interpretare i nuovi bisogni legati alla dimensione locale e territoriale e le tematiche che contraddistinguono la complessità delle diverse esigenze sociali», rappresentando «l'autonomia e la dialettica delle realtà sociali del nostro Paese, in tutta la loro ricchezza, dando voce anche a chi spesso voce non ha; il tutto deve tradursi, per ogni genere televisivo e per l'insieme degli spazi informativi, nel richiamo esplicito e cominciare dal mondo del lavoro e di tutte le problematiche sociali e culturali emergenti che, trovandosi in condizione di debolezza sul piano degli strumenti informativi e nei confronti degli interessi forti, risultano largamente penalizzate. Garantirne l'accesso al sistema informativo, anche in forma diretta, rappresenta un dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo»;

il contratto prevede, all'articolo 40, comma 1, «fermo restando ogni altro potere di controllo e verifica previsto dalle altre norme vigenti il ministero ha il diritto di effettuare:

a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti alla concessionaria del presente contratto di servizio»;

la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», all'articolo 8 stabilisce che «la pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievole per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni (...)»;

l'articolo 31 della legge stessa, attribuisce al Ministro delle comunicazioni il potere di irrogare sanzioni nei confronti delle concessionarie;

il menzionato codice deontologico sancisce, all'articolo 1, che «la pubblicità non deve in nessun modo violare o porsi in contrasto con la legge»;

l'articolo 8 (prodotti dell'editoria) del codice dispone che «la pubblicità per i prodotti dell'editoria deve evitare l'uso di toni scandalistici, giudizi, incitamenti ed affermazioni congetturali» (comma 1) e che «non è consentita la pubblicità per i prodotti dell'editoria che abbiano un contenuto volgare, licenzioso o violento» (comma 2);

se non ritenga che il provvedimento che ha interessato la testata sia in contrasto con gli obblighi derivanti dal contratto di servizio, sulla cui osservanza il Ministro interrogato ha poteri di vigilanza;

se non ritenga di dover assumere iniziative volte a verificare la legittimità del citato codice deontologico in relazione alla legge n. 223 del 1990 nonché agli obblighi assunti dalla concessionaria Rai con il contratto di servizio approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 1997. (3-02233)

BONO. — *Ai Ministri delle comunicazioni, dell'interno e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

se siano a conoscenza del sempre più inquietante moltiplicarsi di varie forme di aggressione nei confronti dei minori, attraverso il crescente ricorso allo sfruttamento ed abuso della loro debole e quindi facilmente condizionabile psiche, consumate con vari mezzi e, in particolare, con una programmazione televisiva a volte ingannevole ed oltremodo diseducativa;

se siano a conoscenza di una recente trasmissione andata in onda sulla terza rete Rai dedicata ai bambini dal titolo «Fermata d'autobus», nel corso della quale si è assistito ad un deprecabile rito collettivo contro il malocchio praticato ai piccoli dal noto mago Otelma, ed alla lettura delle carte cui gli stessi bambini sono stati sottoposti da una sedicente maga;

se siano consapevoli che tali aspetti della trasmissione, andata in onda domenica 29 marzo alle ore 12,30, in una fascia oraria con rilevante indice di ascolto,

hanno violato le più elementari regole per la tutela dei minori previste dalle normative comunitarie e dal codice di autoregolazione della Rai, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la stessa Carta Costituzionale;

se siano a conoscenza che il ripetuto ancorché esagerato spazio che una folta pletera di maghi, occultisti e veggenti trova sempre più spesso nei mass-media, giunto fino alla colpevole ed incauta complicità offerta da un'emittente di Stato che, addirittura, ha permesso di coinvolgere nei loro squallidi rituali anche l'innocenza dei più piccoli, rappresenti una immorale ed inaccettabile consuetudine;

se ritengano possibile, in onore alle logiche mercantili degli indici di ascolto, consentire che la Rai violi il Testo unico leggi pubblica sicurezza (Tulps) che, tra l'altro, vieta la pratica del mestiere di cartomante e di mago proprio per perseguire la protezione dei più deboli quali i minori e, in genere i soggetti particolarmente influenzabili, mentre l'articolo 661 del codice penale punisce l'abuso della

credulità popolare per non citare poi la giurisprudenza consolidata, che, in un numero impressionante di sentenze, pone in rilievo i rischi inerenti all'attività di ciarlatano, nella quale si configurano quelle di mago, cartomante, eccetera —:

se si intenda accertare se l'organizzazione e la messa in onda della citata trasmissione di Rai 3 siano in palese contrasto con il contratto di servizio stipulato tra il ministero delle comunicazioni e la Rai, investendo, ove si rilevino fatti di rilievo penale, la competente autorità giudiziaria;

quali iniziative, anche legislative, intendano adottare per impedire in futuro il ripetersi di simili comportamenti da parte della Tv di Stato e privata, a tutela dei diritti e della dignità dell'infanzia, che va protetta nella crescita da ogni forma di sfruttamento ed abuso della sua delicatissima personalità, specie nei confronti della potenza devastante, se non correttamente indirizzata, dei mezzi audiovisivi e dei mass-media. (3-02234)